



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

UFFICIO TECNICO

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Prot. n. 2323 del 15 FEB. 2008

Pratica Edilizia n. 217/07

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 3/08

Gent.mi Signori
CADAU PIETRO e VADO LUIGIA
Via Parrocchia,6

09033 DECIMOMANNU

Alla Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.SS. di
09100 CAGLIARI

Alla R.A.S. Assessorato P.I. Beni Culturali, In-
formazione, Spettacolo e Sport
Ufficio Tutela del Paesaggio
09100 Cagliari

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: variante non sostanziale della lottizzazione "UGO FOSCOLO", (lotti n.1-2-3-4-7 e 9).

VISTA l'istanza della S.V., presentata in data 16.11.2007 Prot. 15157, tesa a conseguire il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004, relativa alla: variante non sostanziale della lottizzazione "UGO FOSCOLO", ricadente nella zona urbanistica zona C nel comparto n.25;

CONSIDERATO che in tale ambito gli interventi interessati da modifiche esterne sono soggetti al rilascio preventivo dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/04;

VISTO il parere favorevole della Commissione Edilizia espresso nella seduta del 12.02.2008 , verbale n.2/a relativo a: "*variante non sostanziale della lottizzazione "UGO FOSCOLO", (lotti n.1-2-3-4-7 e 9).*

VISTE le risultanze istruttorie e le integrazioni prodotte prot. n° 1764 del 06.02.2008 ;

ESPLETATI gli opportuni accertamenti;

CONSIDERATO che il progetto risulta paesisticamente ammissibile in quanto le opere che si intendono realizzare si inseriscono correttamente nel contesto urbano circostante e pertanto non contrastano con i valori paesaggistici tutelati;

VISTO l'art. 3 della Legge Regionale 12 agosto 1998, n.28.

A U T O R I Z Z A

ESCLUSIVAMENTE ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 l'intervento previsto, così come descritto nella proposta progettuale, che si restituisce in allegato al presente provvedimento e costituiti da n.7 elaborati grafici (Tav.A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7); Relazione Tecnica -Relazione Paesaggistica, approvate dalla Commissione Edilizia nella seduta del 12.02.2008 , verbale n.2/a.

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire solo successivamente al rilascio di concessione edilizia, conformemente alle dimensioni, alle quote, ai materiali e colorazioni ed ai particolari descritti nella Relazione Paesaggistica allegata.

Ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente autorizzata per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 167 del D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per i soli fini di tutela paesistica-ambientale di cui al titolo I parte III del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n° 42 del 22/01/2004) ed è soggetta al controllo della Soprintendenza ai Beni Architettonici, Paesaggio, Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano ai sensi dell'art. 159, del medesimo Codice, da esercitarsi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di ricevimento del presente provvedimento e della relativa documentazione, debitamente vistata da questo Servizio.

La presente autorizzazione, inoltre, ha validità per effetto dell'art. 16 del R.D. 1357/40, per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori dovrà essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Resta fermo l'obbligo dell'osservanza e del rispetto di ogni ulteriore prescrizione derivante da altre, distinte, Autorità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Ing. Guglielmo Carletti)



N.B. Si ribadisce infine che i lavori potranno avere inizio solo dopo il rilascio della concessione edilizia comunale e che le opere eseguite in assenza della stessa sono di diritto acquisite gratuitamente al patrimonio indisponibile del Comune, previa diffida a demolire ai sensi della L.R. 23/85; le opere eseguite in assenza di provvedimento edilizio saranno soggette alle sanzioni della citata Legge.